



CASSA EDILE TRIESTE

Via del Cosulich, 10 - 34147 Trieste
Tel. 0402822456 / Fax 040 2822434
info@cassaedile.ts.it
TS00@infopec.cassaedile.it
www.cassaedile.ts.it



Trieste, 7 Marzo 2019

Alle Imprese Iscritte
Loro sedi

Ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi

Circolare 1/2019

Prot.2019/195/AM

1 - CCNL DEL 18 LUGLIO 2018 (ANCE e COOPERAZIONE)

Con la sottoscrizione da parte di ANCE, Cooperative, FENEAL-UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL dell'accordo di rinnovo del CCNL avvenuta in data 18 luglio 2018, sono stati introdotti alcuni nuovi istituti contrattuali che riepiloghiamo qui di seguito.

• OPERAI - FONDO SANITARIO NAZIONALE - MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Con decorrenza 1 ottobre 2018 è stato istituito il nuovo contributo dello 0,35%, a totale carico del datore di lavoro, da destinare al nuovo Fondo Sanitario Nazionale. Nello specifico, come precisato negli accordi nazionali istitutivi del contributo, la contribuzione sarà dovuta su un minimo di 120 ore da calcolarsi solamente sulle seguenti voci retributive: **minimo di paga base, contingenza, EDR e Indennità Territoriale di Settore, qualora le ore lavorate siano inferiori, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore (come da comunicazione n. 652/2019 della CNCE).**

Per quanto riguarda il versamento degli arretrati relativi al periodo ottobre-dicembre 2018 e gennaio 2019 si evidenzia che nei M.U.T. di Febbraio 2019 si dovranno recuperare i periodi pregressi utilizzando le apposite caselline.

Si precisa che, fino all'effettivo avvio del citato Fondo Sanitario Nazionale, la Cassa Edile di Trieste continuerà a riconoscere a tutti i lavoratori operai che ne hanno diritto le consuete prestazioni sanitarie previste dal regolamento della Cassa Edile.

Come previsto dagli accordi nazionali, l'avvio effettivo del Fondo Sanitario, di cui vi daremo comunicazione, porterà alla cessazione di tutte le prestazioni sanitarie attualmente erogate dalla scrivente Cassa Edile ed alla conseguente cessazione dell'aliquota "territoriale", e tutte le prestazioni saranno erogate tramite il succitato Fondo.





• OPERAI - FONDO PREPENSIONAMENTI

Con decorrenza 1 ottobre 2018 il Fondo Lavori Usuranti e Pesanti viene sostituito dal Fondo Prepensionamenti; a decorrere dalla medesima data la percentuale dello 0,10% viene innalzata allo 0,20% sempre a totale carico del datore di lavoro.

Ai fini del calcolo degli arretrati dovuti per i mesi da ottobre a dicembre 2018 (accordo nazionale 20 dicembre 2018) e gennaio 2019 la Cassa Edile terrà conto dello 0,10% già versato dalle imprese nello stesso periodo a titolo di Fondo Lavori Usuranti e Pesanti, recuperando i periodi pregressi utilizzando le apposite caselline.

• OPERAI - FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

Sempre con decorrenza 1 ottobre 2018 per tutti gli operai dipendenti è stato istituito il Fondo Incentivo all'Occupazione e la relativa contribuzione a carico del datore di lavoro pari allo 0,10%, anche in questo caso si dovranno recuperare i periodi pregressi utilizzando le apposite caselline.

• IMPIEGATI - FONDO SANITARIO NAZIONALE

Come previsto dal dettato contrattuale, anche per i lavoratori dipendenti inquadrati con la qualifica di impiegato, con decorrenza 1 ottobre 2018, è prevista l'introduzione del Fondo Sanitario Nazionale.

Per questi lavoratori il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo a suo carico pari allo 0,26% da calcolarsi solamente su: **minimo paga base, contingenza, EDR e premio di produzione.**

Come previsto dal dettato contrattuale, per assolvere a questo obbligo contrattuale, in alternativa al versamento in Cassa Edile, le imprese potranno versare gli importi dovuti direttamente al Fondo Sanitario.

2 - ACCORDO 31 GENNAIO 2019 (ARTIGIANATO)

Come comunicatoci dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con propria comunicazione n° 650 di data 4 febbraio 2019, anche la contrattazione per le Imprese Artigiane con l'accordo nazionale di data 31 gennaio 2019, ha previsto le innovazioni descritte prima. Infatti, con decorrenza 1 gennaio 2019 sono stati introdotti i seguenti istituti contrattuali:

- una contribuzione dello 0,35% (da calcolarsi solamente su: **minimo paga base, contingenza, EDR e premio di produzione**) a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Sanitario Nazionale per tutti gli operai dipendenti;



CASSA EDILE TRIESTE

Via dei Cosulich, 10 - 34147 Trieste
Tel. 0402822456 / Fax 040 2822434
info@cassaedile.ts.it
TS00@infopec.cassaedile.it
www.cassaedile.ts.it



- una contribuzione dello 0,20% a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Prepensionamenti per tutti gli operai dipendenti; anche in questo caso verrà assorbita la percentuale dello 0,10% attualmente versata a titolo di Fondo Lavoro Usuranti e Pesanti;
- una contribuzione a carico del datore di lavoro dello 0,10% da versare al Fondo Incentivo all' Occupazione per tutti gli operai dipendenti;
- una contribuzione dello 0,26% (da calcolarsi solamente su: **minimo paga base, contingenza, EDR e premio di produzione**) a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Sanitario Nazionale per tutti gli impiegati dipendenti.

Anche in questa fattispecie, si dovranno recuperare i periodi pregressi utilizzando le apposite caselline previste nel M.U.T.

Si ribadisce, anche in questa fattispecie che come previsto dagli accordi nazionali, l'avvio effettivo del Fondo Sanitario, di cui vi daremo comunicazione, porterà alla cessazione di tutte le prestazioni sanitarie attualmente erogate dalla scrivente Cassa Edile ed alla conseguente cessazione dell'aliquota "territoriale", e tutte le prestazioni saranno erogate tramite il succitato Fondo.

Si allega la Tabella dei contributi da versare in Cassa Edile di Trieste, con decorrenza 1 gennaio 2019.

Come avrete potuto riscontrare dalla referenziata Tabella, non figura l'aliquota per il contributo: "ABITI E CALZATURE DA LAVORO", in quanto le Parti Sociali Territoriali, in data 25 febbraio u.s. hanno eliminato per una annualità la citata aliquota.

Le Imprese che hanno versato tali importi, saranno "rimborsate" con idonei bonifici quanto prima.

Per quanto attiene alle seguenti differenze tabellari , ovvero :

- **Malattia e infortuni da 1,50% (vecchia) passa a 1,05 % (nuova) = (DELTA) - 0,45%**
- **Prestazioni NON Sanitarie da 0,35% (vecchia) a 0,45 (nuova) = (DELTA) + 0,10%**
- **Fondo Gestione da 1,55% (vecchia) a 0,75% (nuova) = (DELTA) - 0,80%**
- ----- = (DELTA) - 1,15%

che sono state riportate nei M.U.T. di Gennaio 2019 , si informa che anche in codesto caso si provvederà ad idonei ristorni.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano Distinti Saluti.

Il direttore
Dott. Armando Marcucci